DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1213 del - 5 NOV. 2026

Oggetto: Convenzione tra la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e la Sapienza Università di Roma per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica al di fuori della rete formativa presso la S.C. Chirurgia Plastica.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 63 del 31.07.2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 370 del 28.07.2025:

- ha nominato il dott. Michele Brait quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori con decorrenza dal 05.08.2025 sino al 04.08.2028;
- ha confermato al Direttore Generale, al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti amministrativi e garantire la dovuta tempestività e celerità nell'adozione di atti e provvedimenti, le deleghe di funzioni e di firma di cui alle deliberazioni n. 15 del 27.02.2023 e n. 17 del 27.03.2023;

Ricordato che – secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto di questo Ente – "*al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione*";

Premesso che le Università si avvalgono delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento delle attività formative, sia teoriche che pratiche da parte dei medici in formazione specialistica, ai fini di completare la loro esperienza professionale;

Precisato che l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

Visti:

- il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 "*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266;

copia non utilizzabile per fini legali

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"*, e in particolare l'art. 6 "*Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università*";
- il D.I. del 4 febbraio 2015, n. 68 avente ad oggetto *"Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria"*;
- il Decreto MIUR del 13 giugno 2017, n. 402 "*Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di aria sanitaria"*;

Ricordato che la ex ASST Monza, ora Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, con delibera n. 1610 del 31.10.2017 ha approvato la convenzione-quadro di durata quinquennale – prorogata con deliberazione n. 1064 dell'11.11.2022 e successiva nota prot. 26667/2023 -, tra l'Azienda e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, che disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti, diretto a soddisfare lo svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e l'espletamento delle attività assistenziali della Fondazione IRCCS;

Dato atto che con nota prot. 24210/2026 la Sapienza Università di Roma ha chiesto l'attivazione di specifica convenzione per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica, al di fuori della rete formativa, presso la S.C. Chirurgia Plastica, a favore del dott. Edoardo Maria Rossi, medico specializzando della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica del suddetto Ateneo, per un periodo compreso dal 09.11.2026 al 30.04.2027;

Atteso che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 dell'Accordo sopra richiamato, con nota prot. n. 24649/2026 si è provveduto a darne comunicazione all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, in quanto trattasi di formazione presso una struttura complessa a direzione ospedaliera;

Acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento i seguenti pareri favorevoli alla stipula della convenzione di cui trattasi:

- dal Direttore della S.C. Chirurgia Plastica;
- dal Direttore della S.C. Direzione Medica di Presidio;
- dal Direttore della S.C. Medicina del Lavoro;
- dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- dal Direttore della S.C. Fisica Sanitaria;

Visto lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Accertato che la convenzione per frequenza extra rete formativa ai fini della formazione specialistica risulta coerente con quanto stabilito dalla convenzione quadro tra la ex ASST Monza, ora FSGT, e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca;

Dato atto che la Fondazione IRCCS provvederà alla fornitura dei camici ed a garantire l'accesso al servizio mensa alle medesime condizioni previste per gli specializzandi dell'Università degli Studi Milano-Bicocca, secondo quanto previsto dall'art. 28 della convenzione quadro;

Precisato che gli oneri di cui sopra sono interamente compensati con i benefici che deriveranno alla Fondazione IRCCS dall'apporto all'organizzazione e dai processi lavorativi da parte dello specializzando, durante l'espletamento delle attività professionalizzanti previste dal percorso

copia non utilizzabile per fini legali

formativo della convenzione, secondo quanto previsto dalla normativa in materia e dai principi di cui alla convenzione quadro;

Dato atto che la sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. sarà garantita dalla Sapienza Università di Roma senza oneri a carico della Fondazione IRCCS;

Precisato altresì che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico del Bilancio della Fondazione;

Preso atto di demandare alle Strutture direttamente interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, ogni adempimento necessario alla completa attuazione della convenzione oggetto del presente provvedimento;

Preso atto dell'attestazione del Proponente l'adozione del presente provvedimento nonché Responsabile del Procedimento, Avv. Marta Viganò, Direttore S.C. Affari generali e Legali, circa la regolarità tecnica e la legittimità del presente decreto;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espressi ai sensi delle norme legislative e statutarie;

D E C R E T A

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1) di approvare la stipula e la sottoscrizione della convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e la sapienza Università di Roma, per lo svolgimento di attività di formazione specialistica al di fuori della rete formativa presso la S.C. Chirurgia Plastica a favore del dott. Edoardo Maria Rossi per un periodo compreso dal 09.11.2026 al 30.04.2027;

2) di dare atto che la Fondazione IRCCS provvederà alla fornitura dei camici ed a garantire l'accesso al servizio mensa alle medesime condizioni previste per gli specializzandi dell'Università degli Studi Milano-Bicocca, secondo quanto previsto dall'art. 28 della convenzione quadro;

3) di dare atto che gli oneri di cui sopra sono interamente compensati con i benefici che deriveranno alla Fondazione IRCCS dall'apporto all'organizzazione e dai processi lavorativi da parte dello specializzando, durante l'espletamento delle attività professionalizzanti previste dal percorso formativo della convenzione, secondo quanto previsto dalla normativa in materia e dai principi di cui alla convenzione quadro;

4) di dare atto che la sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. sarà garantita dalla Sapienza Università di Roma senza oneri a carico della Fondazione IRCCS;

5) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico del Bilancio della Fondazione;

copia non utilizzabile per fini legali

6) di dare atto dell'attestazione del Proponente l'adozione del presente provvedimento nonché Responsabile del Procedimento, Avv. Marta Viganò, Direttore S.C. Affari Generali e Legali, circa la regolarità tecnica e la legittimità del presente decreto;

7) di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii.

==========

Esprimono parere:

Direttore Amministrativo: Francesco Ozzo _____ Favorevole ☒ Contrario ☐

Direttore Sanitario: Aida Andreassi _____ Favorevole ☒ Contrario ☐

Il Direttore Generale
(Michele Brait)

copia non utilizzabile per fini legali

Allegato al Decreto del Direttore Generale n. 1213 del - 5 NOV. 2026

Oggetto: Convenzione tra la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e la Sapienza Università di Roma per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica al di fuori della rete formativa presso la S.C. Chirurgia Plastica.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E LEGITTIMITA'

Il Responsabile del Procedimento:

Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali

Avv. Marta Viganò

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E CONFORMITA' ECONOMICA

Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:

Dr. Toni Genco

copia non utilizzabile per fini legali

Copia non utilizzabile per fini legali

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i;
Visto la DGR n. VI/49141 del 17.3.2000 *"Accreditamento rilasciato all'Azienda Ospedaliera "S. Gerardo dei Tintori" di Monza per le Strutture afferenti. Iscrizione nel registro Regionale delle Strutture Accreditate"*;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2006, n. 115 e s.m.i. "*Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione*", ed in particolare il punto 1.2 dell'allegato 1 " *Standard generali e specifici per l'accreditamento delle strutture della rete formativa*";
Visto il regolamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
Visto il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
Vista la convenzione quadro tra l'Università degli Studi Milano-Bicocca e la ex ASST di Monza, ora Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, sottoscritta in data 13.11.2017 e prorogata con deliberazione n. 1064 del 12.11.2022 e con successiva nota prot. 26667/2023, che disciplina i rapporti di collaborazione tra le parti, diretti a soddisfare lo svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi Milano-Bicocca e l'espletamento delle attività assistenziali della Fondazione IRCCS;
Vista la richiesta della Sapienza Università di Roma – Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica in data 9.10.2026, diretta allo svolgimento dello stage ai fini della formazione specialistica del dott. Edoardo Maria Rossi;
Vista la nota di FSGT prot. n. 24649 del 13.10.2026 con cui si comunica all'Università degli Studi di Milano Bicocca, ai sensi dell'art. 1 della convenzione quadro, la richiesta di frequenza per formazione specialistica extra rete;

TUTTO CIO' PREMESSO
TRA

La Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, codice fiscale e P.IVA 12698710964, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", qui rappresentata per delega ai sensi della Deliberazione del CDA n. 63/2025 dal Direttore Generale, Dott. Michele Brait, domiciliato per la carica in Monza, via Pergolesi n. 33 - cap. 20900, di seguito indicata come "FSGT",

E

La Sapienza Università di Roma con sede legale a Roma, Piazzale Aldo Moro 5 - C.F.80209930587 e Partita Iva 02133771002 d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Manfredi Greco – Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica

Copia non utilizzabile per fini legali

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Medico in formazione/specializzando

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante, il dott. Edoardo Maria Rossi, nato a Roma il 13.03.1995, residente in Roma, Via Maffeo pantaleoni, 37, CF. RSSDDM95C13H501P, medico specializzando iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica - Sapienza Università di Roma, per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante presso la S.C. Chirurgia Plastica.

Art. 3 – Durata dell'attività formativa professionalizzante

L'attività formativa disciplinata dalla presente convenzione si svolge per un periodo compreso tra il 09.11.2026 e il 30.04.2027.

Il medico specializzando non può svolgere attività formativa professionalizzante in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritta.

Art. 4 – Luoghi e tempi dell'attività formativa professionalizzante

Il soggetto ospitante mette a disposizione del medico specializzando il personale e le attrezzature della S.C. Chirurgia Plastica.

Art. 5 – Obiettivi e modalità dell'attività formativa professionalizzante

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il medico specializzando svolge le attività relative all'area di specializzazione sotto la guida ed il controllo da parte del tutore.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto dell'attività formativa professionalizzante

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del medico specializzando è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività formativa professionalizzante si svolge sotto la guida del dott. Andrea Marchesi – Direttore della S.C. Chirurgia Plastica, indicato come tutore dal soggetto ospitante.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del medico specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività

Durante lo svolgimento dell'attività formativa professionalizzante, l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor designato dal soggetto ospitante in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico specializzando, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Copia non utilizzabile per fini legali

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 11 – Sicurezza e salute dei lavoratori

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 l'Università è individuata quale datore di lavoro.
La Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, nella sua veste di Ente convenzionato con l'Università, garantisce al personale universitario convenzionato ed ai medici in formazione specialistica, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del predetto decreto, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei soggetti indicati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute prevede, esclusivamente per le attività svolte nei suoi locali e spazi.
Con riferimento alla formazione generale sulla salute e sicurezza del lavoro l'Università assume l'impegno di erogarla in proprio.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire al medico in formazione specialistica in tirocinio, mentre il soggetto ospitante si impegna ad assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui il medico in formazione viene destinato e alla mansione assegnatagli.
L'idoneità del medico in formazione specialistica allo svolgimento delle attività assistenziali deve essere effettuata dall'Università di provenienza prima dell'inizio del periodo formativo, tramite attestato di idoneità alla mansione specifica prodotto dal medico competente dell'Università.
Il medico in formazione specialistica è tenuto a presentare tale attestato al Responsabile della struttura presso la quale si svolgerà la frequenza.
L'Ufficio competente dell'Ente valuterà la certificazione di idoneità presentata in rapporto ai rischi dell'Azienda.
Lo specializzando dovrà comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dalla S.C. Chirurgia Plastica del soggetto ospitante, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, le Parti si impegnano al rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 101/2020 e s.m.i. per quanto di rispettiva competenza.
In particolare l'Università Sapienza (Servizio di Medicina del lavoro e radioprotezione medica - giuseppe.latorre@uniroma1.it - Prof. Giuseppe la Torre), in qualità di datore di lavoro ai sensi della radioprotezione, e Fondazione IRCCS (S.C. Fisica Sanitaria, email: fisica.sanitaria@ircssangerardo.it), in qualità di esercente le zone classificate presso cui vengono svolte le attività oggetto del presente accordo, garantiscono quanto previsto dagli art. 112, 113 e 115 del D. Lgs. 101/2020 e s.m.i..

Art. 12 – Mensa e camici

Il soggetto ospitante assicura allo specializzando che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a disposizione i camici.

Art. 13 – Obblighi del medico specializzando

Durante lo svolgimento dell'attività formativa professionalizzante, il medico specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.
Il medico specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

copia non utilizzabile per fini legali

Art.14 – Trattamento dei dati personali

Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003, novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE, con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

Art. 15 – Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 16 – Imposta di bollo e di registro

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, e 39 del DPR n.131 del 26 aprile 1986. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale per scritture private/e contratti anche in forma digitale, prot. N. 87826 del 10/11/2016 dall'Università Sapienza.

Art. 17 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

PER LA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI
per delega del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo
(come da decreto DG n. 127 del 5.02.2026 e nota prot. n. 5273 del 26.02.2026)
Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali
Avv. Marta Viganò

PER LA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA
Il Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica
Prof. Manfredi Greco

copia non utilizzabile per fini legali